

Autorizzazione allo scarico

Tutti gli scarichi debbono essere preventivamente autorizzati (art. 45 comma 1), con la sola eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate in reti fognarie (art. 45 comma 4); che sono sempre ammessi.

Per insediamenti con scarichi di acque reflue domestiche e assimilate che non recapitano in reti fognarie il rilascio della concessione edilizia è comprensiva dell'autorizzazione allo scarico (art. 45 comma 4).

L'ente competente al rilascio delle autorizzazioni è il Comune per gli scarichi in pubblica fognatura e la Provincia, salvo diverse disposizioni regionali, per gli scarichi negli altri corpi ricettori (art. 45 comma 6)

Gli scarichi di acque reflue domestiche o equivalenti sono disciplinati dalla Regioni (art. 45 comma 3) che possono prevedere forme di rinnovo tacite delle autorizzazioni (art. 45 comma 7).

Il decreto specifica finalmente un termine per il rilascio delle autorizzazioni (90 giorni); termine non previsto dalla Legge 319/76, e quindi lasciato alla definizione da parte delle singole amministrazioni.

L'autorizzazione è valida per 4 anni e il rinnovo deve essere chiesto un anno prima della scadenza.

Se la richiesta di rinnovo è stata formulata entro tale termine, lo scarico può continuare anche in caso di ritardo dell'ente competente.

Se invece lo scarico contiene le sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5, il rinnovo deve essere concesso entro 6 mesi a decorrere dalla data di scadenza; in caso contrario lo scarico deve cessare (art. 45 comma 7).

I titolari degli scarichi in essere, autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto, provvedono a presentare l'istanza di autorizzazione come sopra indicato e comunque non oltre 4 anni da tale data (art. 62 comma 11).

La durata quadriennale di tutte le autorizzazioni agli scarichi idrici era stata introdotta dalla Legge 172/95.

Preoccupante appare l'istituto del silenzio-diniego per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, meccanismo che non era previsto dall'abrogato D.Lgs. 133/92.

La domanda di autorizzazione per gli scarichi industriali deve indicare i dati quali-quantitativi dello scarico, la quantità d'acqua prelevata annualmente, il corpo idrico ricettore, il punto di controllo, il sistema complessivo di scarico, l'eventuale sistema di misurazione delle portate, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, i sistemi di depurazione (art. 46 comma 1).

Se lo scarico contiene sostanze della tabella 3/A, si deve inoltre indicare la capacità di produzione del singolo stabilimento ed il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo (art 46 comma_2).